



ISTITUTO COMPRENSIVO RIGNANO – INCISA VALDARNO

Via della Pieve n. 58/c 50067 Rignano Sull'Arno (Firenze) Tel. 055 8348055 - fax 055 8349669

C.F. 80028010488 – Codice Univoco UFRVNW

sito: www.scuolerignanoincisa.it e-mail: fiic86300x@istruzione.it

Posta certificata: fiic86300x@pec.istruzione.it

Circ. n. 70

Rignano sull'Arno, 27/10/2020

A tutti gli alunni

Ai genitori degli alunni

Ai docenti

Alla DSGA

Al personale ATA

Al sito web

OGGETTO: Uso delle mascherine – DL 7 ottobre n. 125

Alla luce dell'incremento dei contagi da Covid-19 registrati negli ultimi giorni, è necessario richiamare alle SS.LL. le misure urgenti prescritte dal DL 7 ottobre n. 125, art. 1 comma hh-bis, disposte dai DPCM del 13, del 18 e, da ultimo, del 24 ottobre 2020 ed adottate da questa Istituzione scolastica.

L'art. 1 del decreto in oggetto prevede l'obbligatorietà dei dispositivi di protezione individuale nei luoghi al chiuso ed in quelli all'aperto "allorché si sia in prossimità di altre persone non conviventi". Restano esclusi dai detti obblighi:

- 1) I soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;
- 2) I bambini di età inferiore ai 6 anni;
- 3) I soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.”.

Nelle Istituzioni scolastiche sono confermate le disposizioni impartite con il “Protocollo 0-6”, con il “Protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico”, il Decreto MI n. 39/2020 ed il verbale CTS n. 104 del 31 agosto 2020 che, nel ribadire la **necessità dell'uso delle mascherine**, precisa che **la mascherina può essere rimossa in condizioni di staticità con la distanza di almeno un metro e l'assenza di situazioni che prevedono la possibilità di aerosolizzazione (es. canto).**

Pertanto si sottolinea che:

- 1) Come Istituzione scolastica, anche l'Istituto Comprensivo Rignano Incisa Valdarno conferma l'adozione ed il rispetto dei protocolli ministeriali sopra richiamati.
- 2) Il dispositivo di protezione delle vie respiratorie in classe è obbligatorio anche per gli alunni e può essere rimosso soltanto in condizioni di staticità, con il rispetto di almeno un metro dai compagni e di due metri dai docenti.
- 3) Eventuali patologie incompatibili con l'uso della mascherina devono essere certificate per iscritto.
- 4) In questa Istituzione scolastica sarà ammesso l'uso, da parte degli alunni di scuola primaria e della scuola secondaria delle mascherine chirurgiche, fornite dalla scuola e delle mascherine di comunità, soltanto ove sia dichiarata l'allergia o l'intolleranza alle mascherine chirurgiche da parte della famiglia.
- 5) Restano fermi l'onere e la responsabilità in capo alle famiglie, di provvedere alle necessarie, regolari e quotidiane operazioni di ricambio e/o pulizia e igienizzazione dei dispositivi di protezione individuali utilizzati dagli alunni.

Questa dirigenza ritiene opportuno evidenziare come la mascherina chirurgica sia un dispositivo medico di protezione, che garantisce una elevata efficacia in modo uniforme a studenti, docenti e personale ATA. Va sottolineato che è monouso, ha i requisiti di pulizia e di igienicità, gli standard di efficacia sono oggetto di certificazione, viene consegnata agli alunni quotidianamente e in forma gratuita e che la struttura del commissario straordinario Arcuri ne garantirà la distribuzione a tutte le scuole, per conto del Ministero dell'Istruzione. Le mascherine di comunità sono, invece, soggette a variabilità di performance a seconda della tipologia. Nella scuola avere uno strumento di protezione efficace ed omogeneo per tutti è sicuramente indice di un più elevato livello di sicurezza, unitamente alla garanzia di frequenti e periodici ricambi d'aria, insieme con il rispetto delle consuete norme igieniche.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Silvia Svanera

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3,

comma 2 del decreto legislativo n. 39/1999)